



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO / 5
Del 04/04/2020

OGGETTO:

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- La DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio” il quale proroga le misure di contenimento previste dai DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo fino al 13 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio” il quale proroga le misure di contenimento fino al 3 maggio 2020;

DATO ATTO che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone alle Amministrazioni Pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee rivolte ai propri dipendenti, in grado di “governare” l'emergenza sanitaria in corso;

VISTO che il D.L. n. 18 del 17/3/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che all'art. 73 comma prevede che “1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*”;

RILEVATO che questo Ente non ha, sino alla data odierna, disciplinato modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza;

RICHIAMATA la direttiva n. 2 del 12/03/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che al punto 4 prevede che le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgano ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

EVIDENZIATO che le sedute del Consiglio Comunale verranno limitate a quelle strettamente necessarie per garantire la funzionalità dell'Ente, adottando tutte le misure precauzionali volte alla riduzione della diffusione del virus COVID-19;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 03 del 24/03/2020, con il quale erano già state definite linee guida relative alla attività degli organi politici, quali lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, con modalità telematica, adottando misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori collegiali;

RITENUTO di integrare tale decreto con il dettaglio delle modalità procedurali per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale;

DECRETA

1. Che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, il Consiglio Comunale possa riunirsi in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 73 DL 18 del 17.03.2020 oltre che dei seguenti criteri di funzionamento e svolgimento, allo stato attuale non disciplinati da alcun regolamento comunale.
 - È data la possibilità al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e al Segretario Comunale o al Vicesegretario di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale collegandosi con la sala ove si svolge la seduta in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune; in particolare, con qualsiasi forma telematica, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario/Vicesegretario comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
 - qualora-comunque- la seduta di Consiglio comunale sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta presso la sede istituzionale del Comune: la sede è virtuale;
 - restano fermi i requisiti di validità oltre che i *quorum* partecipativi e deliberativi delle adunanze svolte in modalità ordinaria;

- restano valide le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale non incompatibili con la modalità di svolgimento della seduta “videoconferenza”;
- non potranno essere posti all’ordine del giorno argomenti per i quali è prevista la votazione segreta, in quanto incompatibile con la videoconferenza;
- il deposito degli atti avverrà a cura degli Uffici di Segreteria mediante trasmissione tramite email o PEC o tramite caricamento su apposita piattaforma accessibile a tutti i Consiglieri;
- sono sospese le sedute aperte al pubblico, tuttavia chi dispone di strumenti telematici idonei potrà assistere a distanza attraverso il Web, con le modalità che verranno successivamente comunicate dall'Ente;
- la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero proseguita solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario/Vicesegretario comunale e i propri collaboratori, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti del Consiglio intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza;
- il Segretario/Vicesegretario accerta l’identità dei partecipanti e dà atto nei verbali e nelle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica di uno o più partecipanti; a tal fine il Segretario dovrà essere posto nelle condizioni di verificare in modo certo, tramite schermata video, la presenza e l’identità dei partecipanti e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno considerati assenti;
- pertanto, ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario/Vicesegretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l’identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- quindi, il Segretario/Vicesegretario Comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, *ex* 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
- sarà garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al

- termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario/Vicesegretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
 - l'espressione del voto deve consentire di identificare da parte di chi presiede il Consiglio e da parte del Segretario/Vicesegretario in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato;
 - il voto dovrà essere reso mediante alzata di mano visibile a schermata video da parte del Segretario/Vicesegretario comunale e del Sindaco; accertato che tutti abbiano alzato la mano, successivamente il Sindaco procede con appello nominale al fine di consentire l'identificazione certa del votante e la sua posizione favorevole o contraria o la sua astensione;
 - al termine della votazione, l'esito dovrà essere espressamente proclamato dal Sindaco;
 - durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda temporaneamente allontanarsi o definitivamente abbandonare la seduta, prima di sospendere o interrompere la videoconferenza, dovrà comunicarlo a chi presiede la seduta e al Segretario/Vicesegretario comunale al fine di consentire a quest'ultimo la corretta compilazione del verbale; allo stesso modo e per le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la seduta e al Segretario/Vicesegretario comunale di essere nuovamente presente;
 - in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario/Vicesegretario comunale, e secondo le modalità sopra indicate;
 - la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario/Vicesegretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza; la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;

2. di dare mandato al Servizio competente di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al precedente punto 1;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

La trasmissione del presente decreto, a cura degli Uffici di Segreteria, ad Assessori e Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale e Responsabili di Area, alla Prefettura UTG di Bologna.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

